

REPUBBLICA ITALIANA

N. 4411/07 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N: 6007 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ANNO: 2006

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.6007 del 2006 proposto dalla soc Ecologia Viterbo srl , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Avilio Presutti ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza San Salvatore in Lauro n. 10

contro

il Comune di Montefiascone, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Costantini ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso d'Italia n .19;

per la riforma

della sentenza 30 maggio 2006 n. 4053 con la quale il TAR Lazio sez. II ter, ha respinto il ricorso n. 559 del 2006;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati ed il ricorso incidentale ;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montefiascone;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il consigliere Giancarlo Giambartolomei;

Uditi gli avvocati Presutti e Costantini;

SB

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue

FATTO E DIRITTO

1.-Premesso di svolgere i servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti provenienti dai Comuni della Province di Viterbo e di Rieti tra i quali il Comune di Montefiascone, con ricorso in appello notificato il 30 giugno 2006 la soc Ecologia Viterbo srl impugna, chiedendone la riforma, la sentenza 30 maggio 2006 n. 4053 con la quale il TAR Lazio sez. II ter, ha respinto il ricorso n. 559 del 2006 volto all'accertamento del diritto di detta società a prendere visione e ad estrarre copia dei bilanci comunali per il periodo successivo al 1° gennaio 2004, come da richiesta del 30 novembre 2005.

Il Comune di Montefiascone ha proposto ricorso incidentale, notificato il 31 luglio 2006, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado in punto di condanna alle spese, compensate in primo grado, ed ha prospettato ulteriori argomenti a sostegno del diniego all'accesso.

2.- Il ricorso principale è fondato.

2.-1.-Il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni, fatte proprie e sostenute dal Comune intimato con ricorso incidentale, ma confutate con puntuali argomenti nel ricorso in appello.

a.- Il diritto d'accesso agli atti amministrativi non può sostanziarsi in un controllo generalizzato dell'operato di un ente;

b.- tale controllo non può essere il mezzo per perseguire

l'interesse sotteso nel caso che ricorre all'istanza d'accesso; ove non vi sia capienza negli specifici capitoli di bilancio relativi al credito di cui si proclama il pagamento, l'ordinamento appresta idonei mezzi per aver riconosciuti i debiti fuori bilancio.

2.-2.- Non contraddetta l'affermazione di principio, tratta da un costante ed univoco indirizzo giurisprudenziale, della preclusione di un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, le conclusioni cui perviene il giudice di primo grado, con riguardo allo specifico caso di specie, non possono essere condivise.

La qualificazione di interesse legittimo al "diritto" d'accesso data dalla decisione 24 giugno 1999 n. 16 dell'Adunanza Plenaria (dopo non univoche posizioni giurisprudenziali, peraltro anche successivamente non sopite) è stata superata dalla medesima Adunanza Plenaria in una recente decisione (n. 7 del 20 aprile 2006) per la quale la consistenza di "diritto soggettivo" dell'accesso trarrebbe ragione dalla novella legislativa introdotta dalle leggi n. 15 e n. 80 del 2005.

Quale la natura del diritto d'accesso, nella decisione n. 7 del 2006 l'Adunanza Plenaria ne ribadisce la strumentalità rispetto alla protezione di un'ulteriore o sottesa situazione soggettiva che non necessariamente è di interesse legittimo o di diritto soggettivo, ma che può avere la consistenza di un interesse collettivo o diffuso o di un interesse semplice o di fatto.

Nella sua originaria formulazione l'art. 22 della l. n. 241 del 1990

finalizzava il diritto d'accesso alla tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti", riconoscendolo "a chiunque vi abbia interesse".

A completamento della norma primaria, l'art. 2 del dpr n. 352 del 1992 condizionava il diritto all'accesso alla esistenza di un "interesse personale e concreto".

L'art. 15 della l. n. 15 del 2005 ha riformulato l'art. 22 senza nulla aggiungere all'interpretazione data dalla giurisprudenza alla precedente disciplina.

Sono definiti (art. 22, lett. b, co1) "Interessati tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

2.-3.- La società ricorrente svolge, in forza di un contratto, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per il Comune di Montefiascone con il quale ha in corso una controversia in sede civile per la determinazione del corrispettivo dovuto.

Nella richiesta 30 novembre 2005 la società ricorrente collega l'esercizio del diritto d'accesso all'interesse personale e concreto di conoscere se ed in che misura il Comune di Montefiascone abbia previsto in appositi capitoli di bilancio somme in entrata ed in uscita per far fronte ad uno specifico onere finanziario che direttamente la riguarda ("al fine di accertare se vi siano risorse sufficienti a garantire il suo credito"). Entro tali limiti sussiste la legittimazione all'accesso in quanto e nella misura in cui le informa-

zioni che si vogliono acquisire si ricollegano all'esigenza di conoscere elementi che ineriscono ad un rapporto in essere, seppur controverso, tra la società ricorrente ed il Comune intimato.

Successiva è la fase del recupero del credito, che presuppone l'avvenuto suo riconoscimento (in sede giudiziale o non) e che la sentenza impugnata afferma essere conseguibile mediante il procedimento di cui all'art. 194 del d.lgv 18 agosto 2000 n. 267.

In disparte la considerazione che il riconoscimento di un debito fuori bilancio è atto che interviene ex post per sanare debiti contratti dagli enti locali irrisolte in violazione degli obblighi di natura contabile.

Né è pertinente il richiamo (di cui al ricorso incidentale) all'art. 26, 3° comma, della l. n. 241 del 1990.

La disposizione intende realizzata "la libertà di accesso ai documenti" elencati al 1° co. ove ne sia stata disposta la pubblicazione. Tra i documenti il cui accesso verrebbe attuato mediante pubblicazione sono indicati anche i "programmi".

In tale categoria di atti non possono essere compresi i bilanci di previsione in quanto principalmente strumenti finanziari e contabili, pur se negli stessi sono anche rappresentate le scelte amministrative (e programmatiche) dell'Ente.

Rileva, inoltre, che l'art. 56 dello Statuto del Comune di Montefiascone dispone che il bilancio sia approvato "in seduta pubblica" ma non che ne sia disposta la "integrale" pubblicazione, così come richiesto dall'invocato 3° co. dell'art. 26.

3.-Per quanto sopra considerato e dedotto, il ricorso principale in appello va accolto e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto della società ricorrente a prendere visione ed ad avere copia (per estratto) dei bilanci di previsione dell'Ente per gli anni indicati nella richiesta 30 novembre 2005.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza con conseguente reiezione della domanda introdotta con il ricorso incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello e sul ricorso incidentale indicati in epigrafe, accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, riconosce il diritto della società ricorrente a prendere visione ed ad avere copia (per estratto) dei bilanci di previsione dell'Ente per gli anni indicati nella richiesta 30 novembre 2005.

Condanna il Comune di Montefiascone al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio che liquida in favore della società ricorrente in complessivi euro 3.000/00 (tremila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2006 , con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Iannotta

Presidente

Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere
Cesare Lamberti	Consigliere
Marco Lipari	Consigliere
Giancarlo Giambartolomei	Consigliere, est.
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo Giambartolomei	f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 10-08-07
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to Luciana Franchini